



Decreto n° 013 / Pres.

Trieste, 11 febbraio 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE AD IMPRESE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI EROGABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA PRIMO, LETTERE J, K ED M DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO) CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO FORNITO DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI DA 2 A 6, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N. 24 (LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2017-2019) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 LUGLIO 2017, N. 164/PRES.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 11/02/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 08/02/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 08/02/2019

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 6013 final del 11/09/2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate", che:

a) al paragrafo 8.2.4.3.4 prevede la tipologia di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari: fondo di rotazione";

b) al paragrafo 8.2.4.3.7 prevede, la tipologia di intervento 4.2.3. "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – strumenti finanziari: fondo di rotazione";

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto in particolare il Titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, articoli da 37 a 46, del predetto regolamento (UE) 1303/2013 che consente e disciplina l'impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell'ambito del PSR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 24, articolo 3, commi da 2 a 6, che ha individuato il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo quale strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del proprio PSR 2014- 2020 prevedendo a tal fine le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo;

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati erogabili dal fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo con il contributo finanziario del PSR 2014 – 2020 emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 0164/Pres. così come modificato con proprio decreto 18 dicembre 2017, n. 0285/Pres.;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'articolo 1, paragrafo 20, del predetto regolamento (UE) n. 2393/2017

che, al fine di consentire in termini più trasparenti e flessibili il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale ed il loro uso flessibile da parte dei gestori dei fondi, stabilisce specifiche norme in materia di ammissibilità agli strumenti finanziari medesimi;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 164/Pres.)" e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 66;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j), k) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 164/Pres.)" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -